

Definizione agevolata di tributi locali. Approvazione regolamento del condono fiscale

Data Delibera: 18/03/2004

Numero Delibera: 17

Data entrata in vigore: 02/04/2004

Tipo regolamento: Definizione agevolata tributi locali

Art. 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali, è adottato in applicazione alle disposizioni dell'art.13 della Legge 27.12.02, n°289 (legge finanziaria 2003).

2. Con il presente atto, il Comune di Grumo Nevano intende introdurre norme che consentono ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono fiscale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Art. 2

Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle seguenti agevolazioni:

- 1) definizione per gli anni pregressi,
- 2) definizione degli atti di accertamento,
- 3) definizione delle liti fiscali pendenti.

Art. 3

Tributi oggetto della sanatoria

1. Ai sensi dell'art.13 della Legge 289/02, sono oggetto della presente sanatoria i seguenti tributi comunali: l'imposta comunale sugli immobili, ¹ disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale n. 19 approvato dal consiglio comunale in data 20/04/1999; la tassa ¹ per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale n. 32 approvato dal consiglio comunale in data 26/04/1995; l'imposta ¹ comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunales. 48 approvato dal consiglio comunale in data

06/12/1993; la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ¹ disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale n. 41 approvato dal consiglio comunale in data 25/05/1994;

2. Dalle presenti disposizioni sono esclusi i seguenti tributi: addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone ¹ fisiche, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 settembre 1998, n. 360, istituita con atto di C.C. n° 43 del 27/10/1998; l'addizionale ¹ comunale sul consumo di energia elettrica, disciplinata dall'articolo 7 del D.L. 28.02. 1983, n. 38, convertito, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153 e all'articolo 6 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito, dalla Legge 27.01.1989, n. 20; l'aliquota di compartecipazione al gettito ¹ dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4

Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. Per l'imposta comunale sugli immobili sono definibili i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1999 al 2003, in osservanza dei termini di decadenza disposti dall'articolo 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come prorogati dall'articolo 2, comma 33, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

2. Per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione gli anni d'imposta relativi agli anni dal 2000 al 2003, nell'ipotesi di omessa denuncia e gli anni dal 2001 al 2003 nel caso di infedele denuncia, così come dettato dall'articolo 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 .

3. Per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, sono definibili gli anni d'imposta 2002 e 2003 in virtù dei termini fissati dall'articolo 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 .

4. Per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono ammessi alla presente definizione gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003, ai sensi delle disposizioni dettate, in ordine alla decadenza, dall'articolo 51 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.

4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 6

Contribuenti esclusi

1. Non possono essere ammessi alla definizione agevolata disciplinata dal presente Titolo II, i contribuenti che hanno già ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione e/o accertamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non sono altresì ammessi alla presente definizione i contribuenti che hanno ommesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative ai tributi indicati nel precedente articolo 3 e per tutti i periodi d'imposta stabiliti dall'articolo 4.

Art. 7

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi ;

2. La modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 5, deve contenere i seguenti elementi:

generalità del contribuente e/o del[↑] soggetto che presenta l'istanza in sua vece;

domicilio dei suddetti[↑] soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;

[↑] tributi per i quali si chiede l'ammissione alla definizione;

calcolo[↑] delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il 20/09/2004 , mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 8

Modalità di calcolo delle somme dovute

1. Le somme dovute a titolo di I.C.I., per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;

le sanzioni non sono dovute;

- gli interessi non sono dovuti.

2. Le somme dovute a titolo di tassa rifiuti, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;

- le sanzioni non sono dovute;

- gli interessi non sono dovuti.

3. Le somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;

- le sanzioni non sono dovute;

- gli interessi non sono dovuti.

4. Le somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione , sono determinate come segue:

- l'imposta è interamente dovuta;

- le sanzioni non sono dovute;

- gli interessi non sono dovuti;

Art. 9

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 8, devono essere versate entro e non oltre il 20/09/2004 , sui seguenti nn. di c/c/p intestati all'A.I.P. srl Concessionaria del servizio Riscossione Tributi del Comune di Grumo Nevano:

- N° 43333640 - ICI

- N° 43333467 - TARSU

- N° 43334093 - Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
- N° 43334325 - TOSAP

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo contenente i dati per la determinazione delle somme dovute.

Art. 10

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Grumo Nevano , risultino superiori ad ? 250,00, considerando l'importo dovuto per gli anni che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n° 3 rate bimestrali, le cui prima rata con scadenza 20/09/2004;
2. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateizzazione (vedi Allegato 1).
3. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale , al tasso legale del 2,5%.

Art. 11

Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

Art. 12

Effetti della definizione degli anni pregressi

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento , entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.
4. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque

verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

Art. 13

Atti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità prevista dal presente Titolo III, gli avvisi di accertamento e/o liquidazione , nonché gli inviti al contraddittorio, emessi per applicare l'accertamento con adesione, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è stata ancora notificata la cartella per la riscossione coattiva.

2. E' possibile altresì definire, in applicazione alle predette agevolazioni, le posizioni debitorie in cui il contribuente, pur avendo ricevuto la notifica inerente all'iscrizione a ruolo coattivo, non ha ancora provveduto ad effettuare il relativo versamento.

Art. 14

Contribuenti ammessi alla definizione degli accertamenti.

1. Sono ammessi a beneficiare delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi oggetto del presente titolo.

3. In caso di liquidazione, i liquidatori, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono aderire alla presente definizione anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 15

Contribuenti esclusi

1. Non possono aderire alla definizione degli accertamenti i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso l'avviso di accertamento e/o liquidazione.

2. Non possono essere altresì ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente Titolo III, i contribuenti che hanno prodotto ricorso avverso la cartella di riscossione coattiva.

Art. 16

Modalità per aderire alla definizione degli accertamenti

1. Il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 14, che intende avvalersi della definizione regolamentata dal presente Titolo III, deve presentare apposita istanza, in carta libera, utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio tributi della sede comunale.

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire all'ufficio competente di verificare le condizioni di ammissione all'agevolazione fiscale, in particolare deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atti per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre il 20/09/2004, mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 17

Determinazione delle somme dovute

1. Per determinare gli importi da versare al fine di beneficiare delle agevolazioni contemplate dal presente Titolo III, occorre effettuare i calcoli con le modalità di seguito indicate.

2. Per la definizione degli accertamenti vengono concessi i seguenti abbattimenti:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di accertamento, deve essere conteggiata nella misura del 100 %;
- le sanzioni riportate nell'avviso di accertamento non sono dovuti;
- gli interessi non sono dovuti.

3. Per la definizione degli avvisi di liquidazione sono ammesse le seguenti riduzioni:

- la somma dovuta a titolo d'imposta, indicata nell'avviso di liquidazione, deve essere conteggiata nella misura del 100%;

- le sanzioni non sono dovute;
- gli interessi non sono dovuti;

Art. 18

Versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre il 20/09/2004, mediante versamento sui seguenti nn. di c/c/p, intestati all'A.I.P. srl Concessionaria del servizio Riscossione Tributi del Comune di Grumo Nevano:

- N° 43333640 - ICI
- N° 43333467 - TARSU
- N° 43334093 - Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
- N° 43334325 - TOSAP

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata al modulo che riporta i calcoli per la determinazione delle somme dovute.

3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo III, non può essere decurtato delle eventuale somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 19

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria con il Comune di Grumo Nevano, risultino superiori ad euro 250,00, considerando l'importo dovuto per gli avvisi che si intendono sanare, è possibile effettuare il versamento in n° 3 rate bimestrali, la cui prima rata con scadenza al 20/09/2004;

2. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale del 2,5%.

Art. 20

Preclusione all'accertamento

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli avvisi d accertamento e/o liquidazione consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.

2. In particolare non può essere promossa alcuna ulteriore azione di accertamento per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.

Art. 21

Effetti della definizione degli avvisi di accertamento

1. Il perfezionamento del condono avviene con il pagamento, entro le scadenze sopra indicate, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.
2. In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione, l'ufficio tributi potrà avviare il procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate e gli interessi legali. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
3. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 472/97.
4. Per le somme non versate alle scadenze indicate al precedente articolo 19, si procederà al loro recupero mediante riscossione coattiva.

Art. 22

Liti definibili

1. I contribuenti possono definire, secondo le modalità previste dal presente titolo IV, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alla Commissione Tributaria in ogni grado di giudizio, anche a seguito di rinvio.
2. I giudizi pendenti in Cassazione non sono ricompresi fra quelli interessati dalle disposizioni agevolative in argomento.

Art. 23

Nozione di lite pendente

1. Si considerano pendenti le liti fiscali per le quali sussistono le condizioni specificate ai punti successivi:
 - a) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio;
 - b) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia intervenuta una pronuncia dell'organo giurisdizionale competente;
 - c) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato;
 - d) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vi sia pendenza a seguito di rinvio.

Art. 24

Liti pendenti in seguito a proposta di ricorso o appello

1. Sono liti di cui alla lettera a) del precedente articolo 23, quelle per le quali sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, cioè sia stato proposto ricorso o appello ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 e 53 del D.lgs. 546/92, anche nell'ipotesi in cui, alla predetta data, non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione Tributaria adita.
2. Permane comunque l'obbligo per il ricorrente, di rispettare i termini di cui all'art.22 del summenzionato decreto legislativo 546/92.
3. Per le liti in argomento è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, essenzialmente per consentire l'eventuale prosecuzione del giudizio in caso di diniego da parte del competente ufficio comunale, della definizione regolamentare dal presente Titolo IV.

Art. 25

Liti pendenti in attesa di pronuncia dell'organo competente

1. Sono liti di cui alla lettera b) del precedente articolo 23, quelle per le quali non sia intervenuta pronuncia dell'organo giurisdizionale, e non siano ancora decorsi i termini per impugnare la stessa, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. E' possibile avvalersi dell'agevolazione in esame anche per le liti per cui sussisterebbe una causa di inammissibilità, purché vi sia pendenza della lite.
3. Sono incluse in tali casistiche le liti per cui non siano decorsi i termini per impugnare la sentenza emessa dalle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e Centrale, cioè liti per le quali non si sia ancora formato il giudicato.
4. I termini di impugnazione per detti atti sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data del 20/09/2004 .

Art. 26

Liti pendenti per mancanza di sentenza passata in giudicato.

1. Sono liti di cui alla lettera c) del precedente articolo 23, quelle per le quali, alla data del 01/10/2003 non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.
2. Sono tuttavia ammesse alla presente definizione anche le liti per cui è intervenuta sentenza passata in giudicato fra la summenzionata data e l'entrata in vigore del presente regolamento. Tale disposizione non comporta la riapertura dei termini di impugnazione della sentenza in argomento, ma solo un ampliamento delle liti definibili.
3. In ipotesi di diniego della definizione delle liti pendenti di cui trattasi, poiché la sentenza in esame non è più impugnabile, essendo passata in giudicato, non è più impugnabile neppure lo stesso diniego.

Art. 27

Liti pendenti a seguito di rinvio.

1. Sono liti di cui alla lettera d) del precedente articolo 23, quelle relative a cause pendenti a seguito di rinvio. In particolare si tratta delle seguenti fattispecie:

a) cause devolute ad una Commissione Tributaria Regionale (articolo 59 del D.Lgs 546/92) o dalla Commissione Centrale (articolo 75, 1° comma del D.Lgs. 564/92 e articolo 29 del D.P.R. 636/72).

b) cause devolute ad una Commissione Tributaria a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.

Art. 28

Liti definibili

1. Si possono definire le controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione ed ogni altro provvedimento di imposizione e/o di irrogazione di sanzioni.

2. Sono escluse dalla presente definizione le istanze di rimborso, i dinieghi e le revoche di agevolazioni atte ad ottenere la riduzione o l'esenzione del tributo.

3. Possono essere definite anche le controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento.

Art. 29

Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per le liti pendenti, così come definite dai precedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono avvalersi della presente definizione per le liti pendenti.

4. In caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art.35 della legge fallimentare.

5. Analogamente possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

Art. 30

Istanza per l'ammissione alla definizione delle liti pendenti.

1. Al fine di poter definire le liti pendenti, il contribuente, o altro soggetto individuato dal precedente articolo 30, deve presentare debita istanza su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi.

2. La modulistica, sottoscritta dal contribuente o da altro soggetto legittimato, deve essere compilato in ogni sua parte e, in particolare, deve riportare i seguenti dati:

- generalità del contribuente e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
- domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire le eventuali comunicazioni;
- atto impugnato per cui si chiede l'ammissione alla definizione;
- estremi della notifica,
- commissione tributaria adita,
- calcolo delle somme dovute.

3. Detti moduli devono essere consegnati all'ufficio protocollo entro e non oltre 20/09/2004 , mediante consegna a mano o con spedizione tramite il servizio postale con raccomandata.

4. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

Art. 31

Determinazione delle somme dovute.

1. Al fine di determinare le somme dovute per perfezionare la definizione delle liti pendenti, occorre considerare le diverse fattispecie di seguito riportate:

a) liti pendenti in Commissione Tributaria Provinciale in attesa di sentenza le somme dovute per la definizione della lite sono pari al 50% dell'imposta o maggiore imposta accertata;

b) liti pendenti in Commissione Tributaria Provinciale per le quali sia già stata depositata sentenza ed i termini per ricorrere in Commissione Tributaria Regionale siano ancora pendenti le somme dovute per la definizione della lite sono pari al:

- 30% dell'imposta o maggiore imposta accertata in caso di sentenza favorevole al contribuente;
- 70% dell'imposta o maggiore imposta accertata in caso di sentenza sfavorevole al contribuente;

c) liti pendenti in Commissione Tributaria Regionale in attesa di sentenza le somme dovute per la definizione della lite sono pari al 50% dell'imposta o maggiore imposta

accertata;

d) liti pendenti in Commissione Tributaria Regionale per le quali sia già stata depositata sentenza ed i termini per ricorrere in Cassazione siano ancora pendenti le somme dovute per la definizione della lite sono pari al:

- 20% dell'imposta o maggiore imposta accertata in caso di sentenza favorevole al contribuente;
- 90% dell'imposta o maggiore imposta accertata in caso di sentenza sfavorevole al contribuente;

2. Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo non si applicano sanzioni ed interessi.

Art. 32

Modalità di versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute devono essere versate entro e non oltre 20/09/2004, mediante versamento sui seguenti nn. di c/c/p, intestati all'A.I.P. srl Concessionaria del servizio Riscossione Tributi del Comune di Grumo Nevano:

- N° 43333640 - ICI
- N° 43333467 - TARSU
- N° 43334093 - Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
- N° 43334325 - TOSAP

2. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata al modulo che riporta i dati per la determinazione delle somme dovute.

3. L'ammontare del debito che consente al contribuente il perfezionamento della definizione di cui al presente Titolo IV, non può essere decurtato delle eventuali somme chieste a rimborso o di crediti che lo stesso contribuente dovesse vantare nei confronti dell'Ente.

Art. 33

Rateizzazione

1. Nel caso in cui le somme dovute dal contribuente, al fine di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune, risultino superiori ad euro 250,00, considerando l'importo dovuto per ogni avviso che si intende sanare, è possibile effettuare il versamento in un massimo di n° 3 rate bimestrali, la cui prima rata con scadenza 31/10/2004.

2. Contestualmente ai pagamenti rateali, occorre versare gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso di interesse legale del 2,5%.

3. I suddetti interessi matureranno per il periodo che intercorre fra il termine per il versamento in un'unica rata e la data di scadenza delle rate di cui al primo comma.

Art. 34

Effetti della definizione delle liti pendenti

1. Il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, disciplinate dal presente Titolo IV, avviene con il pagamento, entro le scadenze indicate negli articoli precedenti, delle somme dovute sulla base del presente regolamento.

2. Nei casi in cui in pendenza di giudizio risultano dovute anche le sanzioni, l'obbligo di pagamento delle stesse viene meno per effetto della presente definizione. Tuttavia se le stesse sono già state versate, non si fa luogo al relativo rimborso.

3. Nel caso in cui il contribuente richieda l'applicazione della rateizzazione e le rate successive alla prima non siano versate tempestivamente alle scadenze prefissate, la definizione resta comunque efficace.

4. Per tali importi il competente ufficio comunale provvede al recupero mediante l'iscrizione a ruolo coattivo, secondo le disposizioni dell'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. n°446/97, aggiungendo sanzioni ed interessi calcolati con le seguenti modalità:

- le sanzioni verranno determinate nella misura del 30% delle somme non versate, che verrà ridotta alla metà per i versamenti eseguiti nei trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse;

- gli interessi verranno calcolati applicando il tasso legale del 2,5%, adottando il metodo commerciale.

5. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, che prevede la riduzione delle sanzioni. Il contribuente dovrà pertanto versare le sanzioni nella misura sopra indicata.

Art. 35

Notifica delle cartelle di riscossione coattive

1. Nell'ipotesi di notifica della cartella di riscossione coattiva, alla data del versamento rilevante ai fini della definizione di cui al presente Titolo IV, o in data successiva a quella in cui è stato eseguito detto versamento, il contribuente non ha l'obbligo di procedere al pagamento del ruolo.

2. Il competente ufficio comunale, successivamente provvederà alla sospensione della riscossione coattiva e, dopo aver verificato la regolarità della definizione, anche allo sgravio della stessa.

Art. 36

Errore scusabile

1. Qualora il contribuente esegua versamenti inferiori al dovuto, nell'ipotesi in cui sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento.
2. In tale ipotesi l'ufficio comunale provvederà ad inviare una specifica comunicazione con la quale invita il contribuente ad effettuare il versamento delle somme residue, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
3. L'errore è considerato scusabile nel caso in cui il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo delle somme dovute.
4. L'ufficio competente deve, pertanto, verificare che non vi sia negligenza né sussistano condizioni di obbiettiva incertezza o di particolare complessità nel calcolo di quanto dovuto.

Art. 37

Comunicazioni alla Commissione Tributaria adita

1. Il funzionario responsabile o l'affidatario del servizio di accertamento e di riscossione del tributo deve comunicare alle commissioni tributarie, o all'autorità amministrativa presso le quali pende la lite entro il 31/12/2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere depositata presso la segreteria della Commissione adita o presso l'autorità amministrativa presso cui pende la lite.

Art. 38

Estinzione del giudizio

1. Il giudizio si considera estinto sulla base della dichiarazione dell'autorità giudicante competente, a seguito della comunicazione di cui al precedente articolo 37.
2. Entro la data indicata nel comma 1 del precedente articolo 37 deve essere comunicato all'autorità giudicante competente l'eventuale diniego della definizione, che deve essere altresì notificato, con provvedimento motivato, all'interessato il quale, entro sessanta giorni, può impugnare detta comunicazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Art. 39

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2004.

Allegato 1 - Richiesta di rateizzazione

Al Dirigente Ufficio Tributi

del Comune di _____

P.zza/Via _____

OGGETTO: Rateizzazione.

Il sottoscritto⁽¹⁾:

⑧ PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

nat__ a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

⑧ SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA O IN VECE DEL CONTRIBUENTE

Denominazione/ragione sociale _____

C.F./P.I. _____ con sede in _____

Via _____ n. _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di⁽²⁾ _____

Cognome _____ Nome _____

nat__ a _____ (_____) il _____ Sesso _____

residente in _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ n. _____ C.F. _____

avendo prodotto istanza, in data _____ al fine dell'ammissione alla definizione

degli⁽³⁾ _____ ed avendo verificato, applicando le procedure di

calcolo previste dal regolamento comunale per l'applicazione del condono fiscale, approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. _____ del _____, che, per perfezionare detta definizione, sono

dovute somme pe un totale di Euro _____. Pertanto, aggiungendo interessi uguali aol 3%, per la

dilazione di pagamento,

CHIEDE

ai sensi del suddetto regolamento comunale, di poter bene beneficiare del pagamento rateale dell'importo suddetto.

- (1) Barrare l'ipotesi che interessa.
- (2) Specificare se rappresentante legale, erede, curatore fallimentare, liquidatore ecc.....
- (3) Specificare se relativo agli anni pregressi o accertamenti.

A tal fine si impegna ad effettuare i seguenti versamenti alle scadenze indicate:

1^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

2^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

3^a rata in data _____ per un importo di Euro _____

In attesa di favorevole riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

Firma

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dall'interessato identificato mediante:

Data _____

Timbro e firma

NOTE: Le modalità di apposizione della firma in calce alla domanda sono le seguenti:
Allegate alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o firmandola in presenza dell'incaricato al servizio.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegato 2 - Esito istanza di rateizzazione

ENTE

PROVINCIA

UFFICIO TRIBUTI

Spett.le/Sig. _____

P.zza/Via _____

OGGETTO: Rateizzazione.

In riferimento alla Vs istanza, presentata in data _____, al fine di beneficiare della rateizzazione delle somme dovute in seguito alla definizione degli ⁽¹⁾ _____, si comunica di aver accolto tale richiesta e di aver così definito la scadenze delle rate accordate e i relativi importi:

1^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

2^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

3^a rata di importo pari ad Euro _____ con scadenza in data _____

Il perfezionamento resta salvo anche in ipotesi di versamenti tardivi, tuttavia, in tal caso, l'ufficio tributi provvederà ad applicare la sanzione del 30% sulle somme pagate oltre i termini prefissati.

Si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, non è possibile applicare l'istituto del ravvedimento operoso per detti versamenti tardivi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Data _____

Il Dirigente

(1) Specificare se trattasi di anni pregressi o accertamenti.